



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DELLE SEGNALAZIONI DI VIGILANZA  
SU BASE CONSOLIDATA**

## INDICE

<b>ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE</b>	pag.
1.1 Premessa .....	1.2
1.2 Obblighi informativi e correttezza delle segnalazioni su base consolidata.....	1.4
1.3 Area e metodi di consolidamento .....	1.5
1.4 Sistema di rilevazione.....	1.7
1.5 Segnalazione statistica .....	1.8
1.5.1 Durata residua delle operazioni .....	1.8
1.5.2 Informazioni per paese di controparte .....	1.10
1.6 Valuta di segnalazione.....	1.14
1.7 Termini e modalità per la trasmissione delle segnalazioni consolidate .....	1.15
Tabella riepilogativa dei termini di trasmissione della segnalazione statistica .....	1.17
Allegato A: Fac-simile di lettera di attestazione della capogruppo .....	1.18
<b>SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE I: FINREP .....</b>	<b>I.1.1.1</b>
<b>SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE II: SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE</b>	
<b>Sottosezione 1 Dati trimestrali</b>	
Parte 1 – Informazioni per paese di controparte.....	II.1.1.1
Parte 2 – Altre informazioni .....	II.1.2.1
<b>Sottosezione 2 Dati semestrali</b>	
Parte 1 – Vita residua: rischio di liquidità .....	II.2.1.1
Parte 2 – Vita residua: rischio di tasso di interesse .....	II.2.2.1
Parte 3 – Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche.....	II.2.3.1
Parte 4 – Cartolarizzazioni .....	II.2.4.1
Parte 5 – Altre informazioni .....	II.2.5.1

**SEGNALAZIONE STATISTICA – SEZIONE III: SEGNALAZIONI NON ARMONIZZATE - GRUPPI DI SIM QUOTATI PRUDENZIALI**

**Sottosezione 1 Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni ..III.1.1**

**Sottosezione 2 Segnalazioni sui servizi di investimento .....III.2.1**

**Sottosezione 3 Vita residua: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse.....III.3.1**

**SEGNALAZIONE PRUDENZIALE – SEZIONE IV**

**Sottosezione 1 Segnalazione prudenziale .....IV.1.1**

## **1. — ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE**

## 1.1. Premessa

Le segnalazioni statistiche di vigilanza su base consolidata disciplinate dalla presente Circolare si applicano:

- 1) ai soggetti tenuti a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza prudenziale armonizzate (COREP), ~~ad eccezione dei gruppi di SIM non quotati~~ (di seguito “gruppi prudenziali”); rientrano in tale ambito anche i gruppi di cui fanno parte SIM di classe 1 e SIM di classe 1-minus ma nessuna banca (di seguito “Gruppi di SIM prudenziali”);
- 2) ai gruppi finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 110 del Testo Unico Bancario e alle società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate dai gruppi stessi <sup>(1)</sup>, in misura pari o superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria <sup>(2)</sup>;
- 3) alle singole banche <sup>(3)</sup>, non appartenenti a gruppi prudenziali, che controllano congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate <sup>(4)</sup>, in misura pari o superiore al 20 per cento (di seguito “singola banca”);
- 4) ai singoli intermediari finanziari non appartenenti a gruppi prudenziali, gruppi di SIM ~~non quotati~~ diversi da quelli di cui al punto 1) o gruppi finanziari, che controllano, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad accordi con essi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate <sup>(5)</sup> in misura pari o superiore al 20 per cento (“singolo intermediario finanziario” <sup>(6)</sup>).

La Banca d’Italia ha facoltà di richiedere ai soggetti indicati nei punti da 1) a 4) la trasmissione di situazioni e dati consolidati concernenti i seguenti soggetti:

- a) società bancarie, finanziarie e strumentali non appartenenti a un gruppo prudenziale o un gruppo finanziario ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo prudenziale o un gruppo finanziario oppure una singola banca;
- b) società che controllano almeno una banca oppure una SIM ~~quotata~~ di classe 1 o classe 1-minus;
- c) le società, diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali, quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo prudenziale oppure un gruppo finanziario ovvero soggetti indicati nella lettera b) detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

Per la compilazione delle segnalazioni statistiche consolidate si applicano: i) le disposizioni di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni, (di seguito “Regolamento della Commissione”) per la Sezione I della presente Circolare; ii) salvo quanto diversamente prescritto dalla presente Circolare, le disposizioni relative al bilancio consolidato emanate dalla Banca d’Italia ai sensi del decreto legislativo n. 38/05 (cfr. Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari”), per la Sezione II; iii) salvo quanto diversamente prescritto dalla presente Circolare, le disposizioni di cui al “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare” (cfr. Circolare n. 148 del 2 luglio 1991), per la Sezione III.

<sup>1</sup> Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

<sup>2</sup> Nella presente circolare, le percentuali di partecipazione si intendono, ove non diversamente specificato, ai diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria.

<sup>3</sup> Ad esclusione delle filiali italiane di banche estere.

<sup>4</sup> Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

<sup>5</sup> Anche attraverso società fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti.

<sup>6</sup> Nel prosieguo della presente Circolare il termine “singola banca” è, di regola, utilizzato per identificare anche il “singolo intermediario finanziario”.

Per l'ambito d'applicazione soggettivo e per le modalità di compilazione delle segnalazioni di vigilanza prudenziali su base consolidata si rinvia alla Circolare n. 286 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

### 1.3. Area e metodi di consolidamento

Ai fini della segnalazione statistica di cui al punto 1) del successivo paragrafo 1.4 si applicano l'area e i metodi di consolidamento di seguito indicati:

- relativamente alla Sezione I nei termini stabiliti dal Regolamento della Commissione:
  - a) nel caso del sottosistema di rilevazione "Consolidamento prudenziale", si applicano l'area e i metodi di consolidamento previsti ai fini delle segnalazioni prudenziali <sup>(1)</sup>;
  - b) nel caso del sottosistema di rilevazione "Consolidamento contabile", si applicano l'area e i metodi di consolidamento previsti dal bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali omologati dalla Comunità Europea <sup>(2)</sup>.
- relativamente alla Sezione II:
  - a) per i gruppi prudenziali, ad eccezione dei gruppi di SIM ~~quotati prudenziali~~ e per le singole banche si applica il "Consolidamento prudenziale" di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 ad eccezione delle voci per le quali è espressamente previsto il consolidamento contabile. Per le informazioni per Paese di controparte si applica il paragrafo 1.5.2;
  - b) per i gruppi finanziari e il singolo intermediario finanziario il "Consolidamento prudenziale" di cui alla Circolare 288 "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", ad eccezione delle voci per le quali è espressamente previsto il consolidamento contabile;
- relativamente alla Sezione III, per i gruppi di SIM ~~quotati prudenziali~~, si applica il "Consolidamento prudenziale" di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013.

Per la segnalazione di cui al punto 2) del successivo paragrafo 1.4 valgono le disposizioni di cui alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

Qualora con riferimento alle banche e alle società finanziarie partecipate dal gruppo prudenziale, dal gruppo finanziario o dalla singola banca si configurino, a giudizio della Banca d'Italia, situazioni di più ampia integrazione con il soggetto partecipante può essere richiesto l'assoggettamento di tale ente al metodo di consolidamento proporzionale o integrale.

\* \* \*

Qualora l'esercizio della facoltà di esclusione di cui alla nota 1 comporti l'esonero dall'obbligo di inviare le segnalazioni consolidate <sup>(3)</sup> – cioè quelle di cui ai punti 1) e 2) del successivo paragrafo 1.4 - l'intermediario segnalante deve comunicare alla Filiale della Banca d'Italia territorialmente competente, ovvero all'Amministrazione Centrale – Servizio Supervisione Bancaria 1 o Servizio Supervisione Bancaria 2 oppure Servizio Intermediari Finanziari <sup>(4)</sup>, nonché al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES), che non trasmetterà le segnalazioni relative alla data in cui le condizioni sopra indicate risultano soddisfatte.

<sup>1</sup> Si applica quanto previsto dall'art. 11, comma 2 "Trattamento generale" e dall'art. 19 "Entità escluse dall'ambito di applicazione del consolidamento prudenziale" del Regolamento (UE) n. 575/2013.

<sup>2</sup> Di seguito "IAS/IFRS".

<sup>3</sup> In tale circostanza, le banche appartenenti al gruppo devono fornire le informazioni sulla "Traslazione del rischio" di cui alla Sezione II, sottosezione 1, Parte 1 "Informazioni per paese di controparte" nell'ambito della matrice dei conti (Cfr. Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 "Matrice dei conti", voci da 58352 a 58356).

<sup>4</sup> A seconda che la banca, la SIM o l'intermediario finanziario siano vigilati dalla Filiale territorialmente competente ovvero dall'Amministrazione Centrale.

La comunicazione, che deve essere sottoscritta dal soggetto abilitato in base al sistema interno di deleghe a rappresentare l'azienda in materia di segnalazioni di vigilanza, va effettuata entro 2 mesi dalla data di riferimento delle rilevazioni che per effetto dell'esonero non vengono prodotte. Essa vale anche per i successivi periodi, fin quando le condizioni di esclusione sono soddisfatte. Quando una delle soglie dimensionali viene superata, l'azienda deve comunicare entro 2 mesi dalla data di riferimento che invierà le segnalazioni.



#### **1.4. Sistema di rilevazione**

Il sistema delle rilevazioni consolidate si articola in:

- 1) una segnalazione statistica con periodicità trimestrale da riferire al 31 marzo (primo trimestre), 30 giugno (primo semestre), 30 settembre (primi 9 mesi), 31 dicembre (intero esercizio), semestrale da riferire al 30 giugno (primo semestre) e al 31 dicembre (intero esercizio), annuale, da riferire all'intero esercizio <sup>(1)</sup>. Per le segnalazioni di cui alla Sezione I si applica quanto previsto dal Regolamento della Commissione (cfr. artt. 2 e [911](#)). La rilevazione delle informazioni per Paese di controparte (cfr. Sezione II, sottosezione 1, Parte 1 - “Informazioni per Paese di controparte”) ha periodicità trimestrale e va riferita alle date del 31 marzo, del 30 giugno, del 30 settembre e del 31 dicembre;
- 2) una segnalazione prudenziale, con periodicità trimestrale, da riferire al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.

Per la compilazione delle segnalazioni di cui al precedente punto 2) si applicano le disposizioni contenute nella Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”.

---

<sup>1</sup> Se la data di riferimento del bilancio consolidato è diversa dal 31 dicembre, la segnalazione statistica riguardante l'intero esercizio va riferita alla data del bilancio consolidato. Conseguentemente si sposta anche il termine di riferimento delle segnalazioni relative al primo trimestre, semestre e primi 9 mesi.

## 1.5. Segnalazione statistica

La segnalazione statistica è costituita da tre sezioni:

- La Sezione I contiene le segnalazioni consolidate armonizzate specificate nell'articolo [9 11](#) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2021 (“informazioni finanziarie su base consolidata”, c.d. “FINREP”) ~~nel rispetto di quanto disposto nello stesso articolo 6 del Regolamento.~~
- La Sezione II contiene le segnalazioni consolidate non armonizzate diverse da quelle dei [gruppi di SIM quotati gruppi di SIM prudenziali](#) ed è suddivisa in 2 sottosezioni:
  - Sottosezione 1 “Dati trimestrali”:
    - Parte 1 - “Informazione per paese di controparte”;
    - Parte 2 - “Altre informazioni”.
  - Sottosezione 2 “Dati semestrali”:
    - Parte 1 - “Vita residua: rischio di liquidità”;
    - Parte 2 - “Vita residua: rischio di tasso di interesse”
    - Parte 3 - “Informazioni sulla qualità del credito: consistenze e dinamiche”;
    - Parte 4 - “Cartolarizzazioni”;
    - Parte 5 - “Altre informazioni”.

La Sezione III contiene le segnalazioni non armonizzate per i gruppi di SIM [quotati prudenziali](#) ed è suddivisa in 3 sottosezioni:

- Sottosezione 1 “Dati di conto economico e altre informazioni – altre informazioni”;
- Sottosezione 2 “Segnalazioni sui servizi di investimento”;
- Sottosezione 3 “Vita residua”: dati relativi al rischio di liquidità e al rischio di tasso di interesse<sup>(+)</sup>.

### 1.5.1 Durata residua delle operazioni

La rilevazione ha per oggetto le attività, le passività e le operazioni “fuori bilancio” di pertinenza del gruppo prudenziale, del gruppo finanziario o della singola banca e intermediario finanziario, inclusi i rapporti intercorrenti con le altre imprese incluse nel consolidamento, diverse da quelle appartenenti al gruppo prudenziale o al gruppo finanziario, che hanno formato oggetto di elusione. L’indicazione della vita residua va effettuata distintamente per ciascuna valuta di denominazione dei rapporti oggetto di segnalazione.

La durata residua con riguardo rispettivamente alla scadenza del capitale (rischio di liquidità) e alla data di riprezzamento del tasso di interesse (rischio di tasso di interesse) forma oggetto di rilevazione in distinte sottosezioni.

#### 1.5.1.1 Durata residua per data di scadenza del capitale (Vita residua - rischio di liquidità)

Per i criteri di rilevazione si rinvia a quanto previsto nella Circolare n. 272 del 31 luglio 2008 “Matrice dei conti” e nella Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 “Manuale per la

<sup>+</sup> ~~La sottosezione 3 “Vita residua” va prodotta esclusivamente dai gruppi di SIM prudenziali che svolgono l’attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia.~~

### 1.7. Termini e modalità per la trasmissione delle segnalazioni consolidate

La segnalazione statistica di cui al punto 1) del paragrafo 1.4. è trasmessa:

Gruppi prudenziali e singola banca:

- relativamente alla Sezione I nei termini stabiliti dal Regolamento della Commissione (cfr. artt. 3 e [911](#)) di seguito riepilogati: con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 1 e Parte 2 del FINREP entro il 11 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio; con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 3 del FINREP entro il 11 agosto e 11 febbraio; con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 4 del FINREP entro il 11 febbraio <sup>(1)</sup>;
- relativamente alle Sezioni II (esclusa la sottosezione 1) e III, entro il 15 marzo e il 15 settembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno);
- alla Sezione II, sottosezione 1 - "Dati trimestrali", entro il 25 febbraio, 25 maggio, 25 agosto e 25 novembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre).

Gruppi finanziari e singolo intermediario finanziario:

- relativamente alla Sezione I nei termini di seguito riepilogati: con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 1 e Parte 2 (limitatamente ai template F.21, F.22.01 e F.22.02) del FINREP entro il 15 giugno, 15 settembre, 15 dicembre e 15 marzo; con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 3 del FINREP (limitatamente ai template F.31.01 e F.31.02) entro il 15 settembre e 15 marzo; con riferimento alle informazioni di cui all'Annex III, Parte 4 del FINREP entro il 15 marzo <sup>(2)</sup>;
- relativamente alla Sezione II, sottosezione 1 (limitatamente alla Parte 2), entro il 15 giugno, 15 settembre, 15 dicembre e 15 marzo;
- relativamente alla Sezione II (limitatamente alla sottosezione 2), entro il 15 marzo e il 15 settembre successivi alle date di riferimento (31 dicembre e 30 giugno).

Per i termini e le modalità di inoltro della segnalazione prudenziale di cui al punto 2) del paragrafo 1.4 si rinvia alla Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati".

Le anzidette segnalazioni devono essere inviate, a cura del soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza, direttamente alla Banca d'Italia - Amministrazione Centrale - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (RES).

Il soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza è inoltre tenuto a inviare alla Banca d'Italia una comunicazione redatta secondo il fac-simile di cui all'allegato A sottoscritta dal presidente del consiglio di amministrazione (o di altro organo equipollente), dal presidente del collegio sindacale (o di altro organo equipollente), dal direttore generale e dal dirigente preposto/capo contabile. Tale comunicazione, che va

---

<sup>1</sup> I soggetti che producono la segnalazione statistica con riferimento a date diverse dal 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre sono tenuti a trasmettere le segnalazioni stesse: per la Sezione I secondo quanto previsto dal Regolamento della Commissione (cfr. art. 3); per le Sezioni II e III entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento.

<sup>2</sup> I soggetti che producono la segnalazione statistica con riferimento a date diverse dal 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre sono tenuti a trasmettere le segnalazioni stesse entro il 15 del terzo mese successivo a quello di riferimento.

rinnovata soltanto nel caso di cessazione dalla carica di uno dei predetti esponenti, va fatta tenere entro 10 giorni dalla data di nomina del successore.

Il soggetto tenuto a produrre su base consolidata le segnalazioni di vigilanza deve comunicare direttamente al Servizio RES il nome e il recapito telefonico del funzionario o dei funzionari ai quali il Servizio RES può rivolgersi per ottenere delucidazioni tecnico-amministrative sui rilievi emersi dai controlli di affidabilità dei dati.

Eventuali quesiti sulle istruzioni amministrative che disciplinano la compilazione delle presenti segnalazioni vanno avanzati: a) dai gruppi prudenziali, all'EBA per quanto riguarda la Sezione I "Segnalazioni armonizzate" e all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni per quanto riguarda le Sezioni II e III; b) dagli altri soggetti, all'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia – Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale – Divisione Bilanci e segnalazioni.

I quesiti sulle istruzioni di tipo tecnico e gestionale per l'invio e per il trattamento dei dati devono essere trasmessi direttamente al Servizio RES.

**TABELLA RIEPILOGATIVA DEI TERMINI DI TRASMISSIONE DELLA  
SEGNALAZIONE STATISTICA**

GRUPPI PRUDENZIALI E SINGOLA BANCA		
11 FEBBRAIO	STATISTICHE SEZIONE I (FINREP)	31 DICEMBRE ANNO PREDEDETE
25 FEBBRAIO	STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI"	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
15 MARZO	STATISTICHE SEZIONI II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1) E III	31 DICEMBRE ANNO PRECEDENTE
11 MAGGIO	STATISTICHE SEZIONE I (FINREP)	31 MARZO MEDESIMO ANNO
25 MAGGIO	STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI"	31 MARZO MEDESIMO ANNO
11 AGOSTO	STATISTICHE SEZIONE I (FINREP)	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
25 AGOSTO	STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI"	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
15 SETTEMBRE	STATISTICHE SEZIONI II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1) E III	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
11 NOVEMBRE	STATISTICHE SEZIONE I (FINREP)	30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO
25 NOVEMBRE	STATISTICHE SEZIONE II SOTTOSEZIONE 1 - "DATI TRIMESTRALI"	30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO

GRUPPI FINANZIARI E SINGOLO INTERMEDIARIO FINANZIARIO		
15 MARZO	STATISTICHE SEZIONE I – FINREP <sup>(1)</sup> E SEZIONE II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 1)	31 DICEMBRE ANNO PREDEDETE
15 GIUGNO	STATISTICHE SEZIONE I – FINREP <sup>(2)</sup> E SEZIONE II (LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 2)	31 MARZO MEDESIMO ANNO
15 SETTEMBRE	STATISTICHE SEZIONE I – FINREP <sup>(3)</sup> E SEZIONE II (ESCLUSA LA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 1)	30 GIUGNO MEDESIMO ANNO
15 DICEMBRE	STATISTICHE SEZIONE I – FINREP <sup>(4)</sup> E SEZIONE II (LIMITATAMENTE ALLA SOTTOSEZIONE 1 – PARTE 2)	30 SETTEMBRE MEDESIMO ANNO

<sup>1</sup> ESCLUSI I TEMPLATE DA F.20.1 A F.20.7.1 E DA F.30.1 A F.30.2.

<sup>2</sup> LIMITATAMENTE ALLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALL'ANNEX III, PARTE I E AI TEMPLATE F.21, F.22.1 E F.22.2.

<sup>3</sup> ESCLUSI I TEMPLATE DA F.20.1 A F.20.7.1., DA F.30.1 A F.30.2 E DA F.40.1 A F.46.

<sup>4</sup> LIMITATAMENTE ALLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ALL'ANNEX III, PARTE I E AI TEMPLATE F.21, F.22.1 E F.22.2.